



POR FESR-FSE MOLISE 2014-2020

Asse 4 - Energia sostenibile

**Avviso per la presentazione di programmi di investimento
finalizzati all'uso razionale ed efficiente dell'energia
nei contesti produttivi**

Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza"

AVVISO PUBBLICO

Aggiornamento al 16/04/2018

FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

11) in merito al bando in corso volevo chiedere alcune delucidazioni.

1. Tra le spese ammissibili all'art. 9 viene indicato al comma 3 le spese non ammissibili alla lettera "o" "spese per l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano". Cosa vuole dire? A che spese fa riferimento?

2. Le attività tipo: pastifici, salumifici, caseifici, allevamento e macellazione di carne, rientrano tra le attività beneficiarie dei fondi?

R: 1. Il contratto "chiavi in mano" è un contratto di vendita in cui la parte fornitrice si impegna a far acquisire al cliente un prodotto o un servizio completo di tutto quello che serve (dalla messa in opera, acquisto dei prodotti, servizi, ecc.).

2. La domanda non è molto chiara, sarebbe opportuno chiarire in quale settore (agricolo, manifatturiero, ecc...) rientrano le attività descritte per poter esprimere una valutazione sull'ammissibilità delle stesse. Ad ogni buon fine si rinvia all'art 6 dell'avviso pubblico.

12) Desideriamo sapere se può rientrare nel presente bando, un progetto destinato al settore elettrico residenziale finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici con riduzione dei consumi di energia elettrica primaria di circa il 30%, senza opere murarie e con impatto zero per i beneficiari.

Siamo disponibili ad inviare presentazione del progetto di sintesi capace di apportare una riduzione significativa di energia pari a 15.000 TEP annuali per la tutta la Regione Molise, considerando solo le utenze elettriche residenziali.

Siamo una società ESCO (Energy Service Company) e la nostra attività è incentrata sullo sviluppo di tecnologie e sistemi in grado di aumentare l'efficientamento energetico, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale delle attività umane e industriali.

Il nostro interesse è focalizzato nella presentazione di richiesta di accesso ai contributi stanziati dalla Regione Molise, ASSE 4 Energia Sostenibile, con apertura sede operativa in regione e occupazione di personale in loco per l'espletamento delle attività connesse.

R: Ai sensi dell'art.5 commi 1 e 2 dell'avviso pubblico, possono partecipare al bando le **micro, piccole e medie imprese (PMI), i liberi professionisti e loro associazioni, con sede operativa nella Regione Molise, inoltre non è escluso il ricorso alle E.S.Co da parte di soggetti beneficiari che intendono richiedere il contributo, come riportato nel comma 4 del medesimo articolo.**

Pertanto la E.S.Co può realizzare tutti gli interventi esplicitamente indicati all'art.8 dell'avviso, per conto dei beneficiari richiedenti le agevolazioni aventi i requisiti di stabiliti dall'art.5 dell'avviso.

13) si pongono i seguenti quesiti:

13.1. Ai fini del punteggio relativo al Criterio 3 "Realizzabilità del progetto/operazione" la valutazione è effettuata con riferimento alla data di presentazione della domanda oppure alla data di presentazione della documentazione a corredo della domanda ex art. 13 dell'Avviso Pubblico?

13.2. Quale parte del testo dell'attestazione relativa alla capacità finanziaria (Allegato I) dovrà essere utilizzata dalla Banca nel caso in cui l'iniziativa sia finanziata con apporti dei soci secondo una di queste due ipotesi:

- a. **Incremento Capitale Sociale (secondo punto elenco della voce Mezzi Propri delle Fonti nell'Allegato E);**
- b. **Finanziamento soci (terzo punto elenco della voce Mezzi Propri delle Fonti nell'Allegato E).**

13.3. L'attestazione potrà avere data successiva alla presentazione della domanda e antecedente al termine di presentazione della documentazione a corredo della domanda ex art. 13 dell'Avviso Pubblico?

R: 1. Si fa riferimento alla data di inoltro della candidatura per via telematica;

2. Nel caso di specie deve essere utilizzata la prima parte del testo dell'allegato I;

3. L'attestazione bancaria non potrà avere data successiva all'inoltro della candidatura telematica; in particolare si richiama l'art. 13 comma 2.5 dell'avviso dove è specificatamente precisato che "Non verrà ritenuta valida ai fini dell'ammissibilità la certificazione generica che non riporti tutte le informazioni minime richieste nell'allegato I e che riporti una data antecedente superiore a 30 giorni alla data di inoltro della domanda telematica."

14) sono a redigere la seguente missiva per elaborare una nuova FAQ in merito all'Avviso "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza".

Cercando di essere il più chiaro e analitico possibile, vado a porVi la domanda in merito al Bando sopra citato.

1. Dall'articolo 8 comma 2 lettera C dell'Avviso si evince che ad ogni installazione di impianto da fonti rinnovabili deve essere attribuita una ed unica sede operativa (tranne nel caso delle reti micro-grids). Nel caso in cui un'impresa voglia farlo per più sedi senza realizzare infrastrutture micro-grids può farlo, ossia può realizzare un impianto fotovoltaico per ogni sede operativa? E nel caso di risposta affermativa come bisogna redigere la diagnosi energetica, in maniera unica (integrale) oppure una diagnosi energetica per impianto?

R: Nell'allegato A dell'avviso pubblico è riportata la definizione di "sede operativa". Ciò posto, il bando non esclude la possibilità di realizzare gli interventi previsti nell'avviso su più sedi operative della stessa Impresa, fermo restando quanto previsto all'art. 4 comma 5 e dell'art. 7 dell'avviso in questione. Si ritiene che la diagnosi energetica debba essere unica, ancorché articolata nelle diverse sedi/unità locali comunque ubicate nella Regione Molise.

15) la presente per richiedere informazioni in relazione alla fattibilità del bando in oggetto per un'impresa nostra cliente. Nello specifico, si richiede se la stessa, che svolge un'attività di noleggio auto,

potesse accedere al finanziamento per l'acquisto di auto da predisporre per il noleggio a GPL e/o Elettriche finalizzate ad un minor consumo di idrocarburi contribuendo alla riduzione dello smog.

R: No. Come indicato all'art. 9 comma 3 lett. l) dell'avviso non sono in nessun caso considerate spese ammissibili l'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto.

16) si chiede se gli incentivi concessi col presente bando sono cumulabili con le iniziative nazionali dell'Ecobonus (detrazioni fiscali del 65%) e del super-ammortamento del 130%.

R: A proposito del c.d. Ecobonus, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

- La detrazione d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).
- Per quanto riguarda, invece, la cumulabilità con altri incentivi regionali, provinciali o locali, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011 (art. 28, comma 5), è stata abrogata la norma che prevedeva il divieto di cumulabilità (comma 3 e 4 del decreto legislativo 115/2008). Pertanto, dal 3 gennaio 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico sono compatibili con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni. Tuttavia, occorre prima verificare che le norme che regolano questi incentivi non prevedano l'incompatibilità tra le due agevolazioni e, quindi, la non cumulabilità. Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

La suddetta compatibilità non risulta esclusa dall'Avviso. Restano impregiudicate le disposizioni contenute in materia all'art. 7.

A norma del comma 3 del citato art. 7, gli incentivi concessi dall'Avviso "sono cumulabili con agevolazioni non quantificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Trattato quali, ad esempio, i vantaggi fiscali derivanti dal "super ammortamento".

17) scrivo in merito al bando POR 2014-2020, Asse 4 Energia da titolo: Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza".

Leggendo il bando, non si evince della possibilità di cumulare l'incentivo regionale con il sostegno economico in "Conto Termico".

Sarebbe possibile conoscere se c'è questa possibilità visto che il contributo del Conto Termico sarebbe equiparabile, in termini percentuali, a quello proposto da voi?

All'art. 7, l'Avviso non pone altri vincoli per il cumulo degli incentivi se non quelli dettati dalla normativa Comunitaria applicabile, nella fattispecie individuata nel Reg. 1407/2013 (cd. Regime de minimis), che, a sua volta, dispone un rimando alla regolamentazione di esenzione esplicitamente richiamata – Reg. 651/2014. Eventuali vincoli dovranno essere pertanto ricercati nell'ambito della normativa riferita agli

incentivi supplementari da cumulare e le eventuali connesse questioni dipanate presso le Amministrazioni titolari. Tale precisazione si impone a tutela di quanto in appresso riportato da altre difformi e prevalenti interpretazioni che ne potranno smentire le conclusioni o sminuire la portata.

In merito alla questione rilevano, nell'ambito del DM 28/12/2012, che regola il Conto Termico:

- art. 12 comma 1: *“L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse (...)”*;
- art. 12 comma 2: *“Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo previsto dal presente decreto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente”*.

La questione appare di non facile risoluzione poiché rinvia ad una definizione di ciò che al comma 1 debba essere inteso per “incentivo statale” (e, di conseguenza, non statale al comma 2). A questo proposito, premesso che l'Avviso è emanato a valere sulle provvidenze finanziarie del POR FESR FSE 2014-2020, differenti possono essere le interpretazioni assumibili, segnatamente individuate in:

- 1) statale è riferito all'Amministrazione concedente, per l'appunto lo Stato membro e, nel caso di specie, la Regione quale Amministrazione “periferica” dello Stato stesso. In tale accezione, il conto termico non potrebbe essere cumulato; viceversa, qualora per statale fosse individuata, nella medesima caratterizzazione di concedente, l'Amministrazione centrale dello Stato, il Conto termico potrebbe essere cumulato con l'Avviso, in quanto quest'ultimo, concesso da una Amministrazione diversa da quella centrale, si configurerebbe come non statale;
- 2) statale è riferito all'Amministrazione “normante”, ossia al titolare della disciplina relativa all'incentivazione. Nel caso di specie, poiché l'incentivo concesso a titolo del POR FESR FSE 2014-2020 deriva da un obiettivo tematico disposto dalla Regolamentazione Comunitaria riguardante i fondi SIE, esso sarebbe “non statale” (laddove invece lo è il Conto Termico, in quanto normato da provvedimento dello Stato italiano – il citato DM) e per questo cumulabile a norma del comma 2 del DM e nel rispetto dei vincoli e limiti di cui all'art. 7 dell'Avviso;
- 3) statale è riferito all'Amministrazione finanziatrice, nel qual caso soltanto il 50% (ossia la quota comunitaria afferente al bilancio dell'UE) del contributo percepito a valere sul POR FESR FSE 2014-2020 sarebbe cumulabile con il Conto termico.

Tutto ciò premesso e ribadita la salvaguardia avverso le ulteriori e divergenti interpretazioni assunte dall'Amministrazione titolare del Conto termico, la Regione Molise propende per la cumulabilità, in quanto:

- ancorché nell'ambito della gestione concorrente, i fondi ed i Programmi comunitari costituiscono un unicum regolamentato a monte (a livello comunitario), nonostante il cofinanziamento nazionale, che, in tale impianto, si configura piuttosto come una posta finanziaria accessoria assorbita; ciò potrebbe contribuire ad attribuire, unitamente alla natura periferica dell'Amministrazione concedente, la qualificazione di sostegno non statale all'incentivo a valere sul POR, sebbene in quota parte proveniente da provvidenze nazionali;
- la portata del comma 2, in caso di interpretazione sfavorevole, sarebbe oltremodo marginale: i casi di cumulo sarebbero, infatti, ridotti sostanzialmente ai soli contributi relativi ai Programmi a gestione diretta della Commissione Europea.